



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA - E.R.P.
- Settore Urbanistico -
Ufficio Strumenti Urbanistici

Prot. 2538/1°

All. n. 1

Bari, li 23 APR. 1997

RACCOMANDATA

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
PRESICCE

OGGETTO: Presicce (LE) - Legge Regionale n. 56/80. P.R.G.. Approvazione definitiva.

Si trasmette copia della delibera di G.R. n. 8470 del 10/3/97 (resa esecutiva dal Commissario di Governo con decisione n. 1023 del 18/3/97) con la quale è stato approvato definitivamente, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, il P.R.G. del Comune di Presicce, di cui alle delibera di C.C. n. 124 del 25/3/85 e successiva n. 102 del 21/12/95.

Si trasmettono inoltre, vistati, una copia degli elaborati tecnici del P.R.G..

G.L./M.B.

IL COORDINATORE
(Ing. Mario Parisi)



REGLIONE PUGLIA

REGOLAMENTO COMUNALE N. 10 DEL 1987

Art. 1. - Oggetto del regolamento

Art. 2. - Campo di applicazione

ARTICOLI

Art. 3. - Definizione di...

Art. 4. - Procedura di...

Art. 5. - Disposizioni finali

COMUNE DI PRESICE
Prov. di Lecce
30 APR. 1987
PROL. *[Signature]*
Cat. *[Signature]*

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 847 del registro delle deliberazioni
URB/DEL/94/00026 Presicce (LE) - Legge Regionale 31/05/80
OGGETTO: n.56. Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'anno 1994 addì _____ del mese di 10 MAR. 1997 In Bari, nella Sala delle
adunanze, si é riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

		Pr.	Ass.			Pr.	Ass.
<u>SALVATORE DISTASO</u>	Presidente	//		<u>SALVATORE MONGIELLO</u>	Assessore		//
<u>RAFFAELE FITTO</u>	V.Presidente	//		<u>GIUSEPPE DIDONNA</u>	.		//
<u>FRANCESCO ADDUCI</u>	Assessore	//		<u>ROBERTO RUOCCO</u>	.	//	
<u>FELICE AMODIO</u>	.	//		<u>MICHELE SACCOMANO</u>	.	//	
<u>MARIO DE CRISTOFARO</u>	.		//	<u>FABRIZIO CAMILLI</u>	.		//
<u>ROSSANA DI BELLO</u>	.		//	<u>GIUSEPPE SEMERARO</u>	.	//	
<u>GUALTIERO GUALTIERI</u>	.	//					

Assiste il dr. (Dr. Romano Donno) segretario redigente

Assunti

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof. Salvatore MONGIELLO sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e di seguito esplicitata, confermata dal Coordinatore di Settore, riferisce al Presidente Distaso:

"Il Comune di Presicce, già munito di P.F. e R.E. vigenti, con delibera CC. n.124 del 25/3/1985 (esecutiva) ha adottato il P.R.G. del proprio territorio Comunale in conformità alle disposizioni dell'art. 55 -1° comma- della l.r. n.56/80.

Gli atti del P.R.G., ai sensi della l.r. 24 del 4/7/94, sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto (insediato con nota Assessorile n.8753 del 12/7/1994) che con propria relazione-parere in data 3/10/1994 si è espresso favorevolmente all'approvazione del P.R.G., con l'inserimento negli atti e grafici delle prescrizioni e modifiche di cui ai punti 2.6-2.7-2.8 della predetta relazione parere, valide anche per le osservazioni.

Sulla base di detta relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto, la Giunta Regionale con proprio provvedimento n.9120 del 27/12/1994 (esecutivo) ha deliberato di approvare il P.R.G. adottato dal Comune di Presicce nei termini innanzi esposti.



Con la stessa delibera regionale, il Comune di Presicce veniva invitato ad adottare (ai sensi dell'11° comma dell'art. 16 della l.r. n.56/80) le proprie determinazioni in merito alle modifiche e prescrizioni operate.

A tali richieste il Comune di Presicce ha controdedotto con delibera di C.C.n.102 del 21/12/1995 (esecutiva) facendo proprio il contenuto della relazione tecnica allegata alla suddetta delibera di C.C.102/95 e apportando contestualmente le modifiche ed integrazioni di seguito elencate:

- a) pag. 7 rigo 6 aggiungere dopo art. 36, gli artt. 37 e 38;
- b) pag. 16 rigo 6, sotto la dicitura "Zona Agricola di rispetto Eb", sostituire alle parole "Destinata a parcheggio come da P.F. le parole "Destinata a verde privato" come da variante al P.F. approvato dalla G.R. in data 27/7/1983 n.7754;
- c) pag. 17 rigo 1, dopo la parola "alloggio" inserire le parole "con caratteristiche",
- d) pag. 17 rigo 5, inserire dopo la parola "max" la parola "dell'alloggio" e la cifra "4,50" viene sostituita con la cifra "3,25",
- e) pag. 17, eliminare le righe 6, 7, 8 e 9;
- f) pag. 17, eliminare al rigo 12 la parola "fino";
- g) pag. 17, eliminare la parola "così da non superare l'altezza massima totale di mt. 8,50";
- h) pag. 17, aggiungere dopo il rigo 17 il capoverso: "E' comunque consentito un solo alloggio per lotto con caratteristiche di servizio";
- i) pag. 13, eliminare ai righe 33 e 34 la parola: "da attuare nel termine di 5 anni dall'approvazione definitiva del P.R.G.";

Infine il Consiglio Comunale prendendo atto delle prescrizioni evidenziate al n.3 della relazione allegata alla delibera C.C.n.102/95, si impegna di incaricare un tecnico abilitato per la redazione di un nuovo piano particolareggiato conforme al D.M. 1444 del 2/4/68 art. 9.

Ciò premesso, ed al fine di definire compiutamente gli adeguamenti e le controdeduzioni formulate dal CC. in merito alle prescrizioni riportate nella relazione-parere del CUR datata 3/10/94, si specifica quanto segue, in termini di prescrizioni conclusive.

1) punto 2.6 parere CUR - Zona A - comma2°

Il Comune accoglie le prescrizioni della Soprintendenza ai BB.AA. di Bari integrando l'art.31 delle N.T.A., aggiungendo al primo capoverso, dopo la parola "individuato" la seguente disposizione:

" Nelle more di redazione dei piani particolareggiati attuativi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tendenti alla conservazione e valorizzazione del contesto urbano esi-

stente, fermo restando che per gli immobili assoggettati al vincolo di tutela ai sensi della legge 1/6/39 n.1089, ivi compresi quelli assoggettabili a norma della suddetta legge, ogni intervento dovrà acquisire il parere della Soprintendenza ai BB.AA. ai sensi della legge 1089/39.

Di conseguenza viene corretto anche l'art.32, sopprimendo il primo e secondo capoverso.

2) punto 2.6 parere CUR - Zona A - penultimo ed ultimo comma.

Il Comune accoglie le prescrizioni regionali procedendo alle eliminazione (per la zona contornata in blu sulla tav. n.20) della normativa delle zone A4, in quanto detta zona viene riclassificata come zona B2.

Per gli isolati delimitati dalle vie Cesi, Zaza e via del Mare, via di Vittorio e vico Marchese Arditì viene definita, come richiesto, una nuova disciplina da riportare nell'art.36 delle N.T.A. e precisamente:

"" - Prescrizione speciale- "per gli isolati delimitati dalle vie Cesi, Zaza e delle via del Mare, via di Vittorio e Vico Marchesi Arditì, l'edificazione sarà consentita sulla base di una progettazione che consideri unitamente l'intero contesto edilizio della maglia urbana interessata dall'intervento, al fine di coordinare e di armonizzare le scelte progettuali di nuovi edifici con le caratteristiche tipologiche e tecnico-costruttive preesistenti nel più immediato ambiente.

In particolare: le altezze degli edifici, gli allineamenti su strade, i materiali e le finiture esterne, nonché il tipo edilizio dovranno essere armonizzati con le preesistenze in modo da rispettare sempre un criterio di unitarietà architettonica con il contiguo centro storico.

Si dovranno applicare le norme sull'arredo urbano prescritto nel precedente art.32.""

3) punto 2.6 parere del CUR - Zona B -

L'Amm.ne Comunale accoglie la prescrizione regionale relativa alla richiesta integrazione dell'art.33 -secondo comma- delle N.T.A. della zona "B", regolamentante gli edifici di valore storico - ambientale appositamente individuate nella tavv. n.16 in scala 1:2000 e nella tav.20 di P.R.G., puntualizzando che per detti edifici l'articolo di tutela delle N.T.A. a cui si farà riferimento è l'art.39 delle predette N.T.A..

Invece, per quanto attiene ai richiesti adeguamenti degli indici e parametri contenuti negli artt.34-35-36-37-38-39 regolamentanti le zone B1-B2-B3 alle disposizioni del D.M.1444/68 art.9 e della legge 122/89 (legge Tognoli), con particolare riferimento alle norme regolamentan-

ti le distanze tra i fabbricati ed al reperimento dei parcheggi pubblici, il Comune fa presente quanto segue:

Le distanze tra i fabbricati in zona B recepiscono le indicazioni della "Variante al P.F. e piano particolareggiato delle zone omogenee B1 e B2" approvato con D.P.G.R. n.7754 del 27/7/1983 che, ormai a distanza di oltre 10 anni, ha prodotto i suoi effetti.

Per cui l'introduzione dei criteri del D.M.1444/68 che dispone distanze di mt.10 tra pareti finestrate, in un tessuto urbano già formato sulla base dell'applicazione delle distanze minime stabilite dal Codice civile é assolutamente problematico, considerato i diritti reali che si sono venuti a costituire sui suoli e quindi le conseguenti aspettative diffuse tra le popolazioni.

Comunque l'Amm.ne Comunale prende atto delle prescrizioni Regionale e si impegna di incaricare un tecnico abilitato per la redazione di un nuovo piano particolareggiato conforme al D.M. 1444/68.

Tuttavia, per una maggiore chiarezza normativa l'art.34 delle N.T.A. viene integrato con la seguente prescrizione:

"L'edificazione in zona B dovrà privilegiare i tipi edilizi a schiera o comunque in "linea" con quelle adiacenti, disposti sul confine comune, nel rispetto delle caratteristiche tipologie prevalenti nella zona.

Solo nei casi in cui le costruzioni preesistenti su lotti adiacenti presentino pareti finestrate nella direzione dei confini interposti fra lotti confinanti, si applicheranno le norme sulle distanze di cui agli artt.35-36-A37-38-39 delle N.T.A.";

Per quanto attiene alle quantità delle aree da destinare a parcheggio, il Comune si adegua alle prescrizioni Regionali, integrando l'art.34 delle N.T.A. con la seguente dicitura:

"Nelle nuove costruzioni ed anche nelle pertinenze delle costruzioni stesse, debbono essere riservate appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1mq. per ogni 10 mc di costruzioni".

In merito a quanto innanzi evidenziato dall'Amm.ne Comunale in ~~ordine~~ alle distanze da rispettarsi tra i fabbricati in zona B e le conseguenti chiarificazioni riportate all'art.34 delle N.T.A., quanto prospettato tende a riconfermare le distanze fissate dalle norme originarie del P.R.G. adottato, non eliminando quindi il contrasto evidenziato nelle prescrizioni Regionali con le disposizioni del D.M. 1444/68, addivenendo ad un formale impegno di redigere successivamente un nuovo P.P. delle zone "B" conforme alle disposizioni del sopracitato D.M. 1444/68.

In relazione a quanto sopra, questo Assessorato ritiene, che in attesa della redazione del nuovo piano particolareggiato della suddetta zona B, per la stessa valgono le prescrizioni Regionali richiamate nella citata relazione parere del 3/10/1994.

Di contro si conferma l'integrazione apportata al sopracitato art.34

per il reperimento delle aree a parcheggio.

4) punto 2.6 parere CUR - Zona "C" -

Il Comune accoglie la prescrizione circa la procedura di attuazione dei comparti d'intervento integrando l'art.43 delle N.T.A. come segue:

"I comparti individuati nelle tavole di P.R.G. debbono attuarsi secondo le procedure previste dall'art.15 della l.r. n.6/79 sui comparti edificatori".

Invece per quanto attiene alla prescrizione regionale sulle modalità per il reperimento di aree per interventi ex lege 167/62, il Comune, tenuto conto che nelle more di approvazione del P.R.G. il C.C. ha adottato ai sensi della predetta 167/62 il Piano di Zona, ha proposto la seguente modifica al primo capoverso dell'art.43:

"Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti residenziali da attuarsi mediante P.L.C. o P.E.E.P., quest'ultimo nella misura e con le modalità deliberate dal Consiglio Comunale all'atto dell'adozione del Nuovo Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare. Si precisa che il reperimento di aree per interventi ex lege 167/62 dovrà effettuarsi nell'ambito delle zone di tipo "C" con criterio di omogeneità".

In merito, questo Assessorato puntualizza che detta modifica non precisa il rapporto tra destinazione pubblica o privata, per i nuovi comparti di sottozona C nn.12-13-14-15-16, al quale le prescrizioni regionali facevano riferimento ma si limita a recepire le indicazioni del Piano di zona adottato, senza verificare se i relativi fabbisogni soddisfano il fabbisogno di edilizia abitativa, per un decennio, nei limiti del 40% al 70% stabilito dall'art.3 della legge 167/62.

Di conseguenza la modifica operata dal Comune all'art.43 non si ritiene accettabile e la stessa viene sostituita con l'aggiunta, in continuazione, del primo capoverso di detto articolo, della seguente dicitura:

"seguendo le disposizioni della legge 167/62".

Si precisa inoltre che il reperimento di aree per interventi di edilizia economica e popolare dovrà effettuarsi nell'ambito delle zone di tipo "C" con criterio di omogeneità, successivamente all'approvazione definitiva del P.R.G., nei limiti dei fabbisogni abitativi necessari, rivenienti dal Piano decennale di edilizia economica e popolare".

Infine il Comune ritiene fondata la prescrizione regionale relativa alla carenza del calcolo del fabbisogno turistico-residenziale, per cui rinvia ad una successiva variante la specifica analisi settoriale al fine di promuovere l'offerta turistica del territorio. Di conseguenza vengono stralciate dal P.R.G. sia le aree che le norme delle zone "residenziali di tipo alberghiero Ct" art.55 e le aree per cam-

peggio art.56, quale recepimento della prescrizione regionale.

Invece, per quanto attiene alla prescrizione relativa alla eliminazione delle piccole attrezzature alberghiere in zona "C" di cui all'art.54 delle N.T.A., il Comune ribadisce la necessità del mantenimento di dette norme, peraltro da autorizzare con procedura di deroga, in quanto coerenti con i criteri di incentivazione dell'attività turistica e con l'obiettivo volto per un verso al decongestionamento della costa e per l'altro alla valorizzazione del turismo interno.

Lo stesso Comune, inoltre, puntualizza che per le destinazioni turistico-residenziali esterne alla fascia di 5 km della linea di costa non sono applicabili i criteri di dimensionamento previsti dall'art.51 della L.r. n.56/80.

In merito al mantenimento di previsioni di piccole attrezzature alberghiere in zona "C" di cui all'art.54 delle N.T.A., si ritiene lo stesso coerente con le disposizioni dell'art.51 lettera C) punto 5 della l.r. n.56/80 che favorisce la previsione di zone miste nella formazione del P.R.G., per cui pur concordando con l'Amm.ne Comunale sul mantenimento dell'art.54 delle N.T.A. che disciplina la realizzazione delle attrezzature alberghiere in zona "C" si precisa che l'autorizzazione di detti interventi dovrà rispettare gli indici e parametri fissati da detto art.54 senza alcun ricorso ^{però} alla procedura di deroga richiamata dall'Amm.ne Comunale (essendo stato, peraltro, accertato in in pr in ta me nt i gi u r i s p r u d e n z i a l e l ' a t t i v i t a a l b e r g h i e r e n n o r i e n t r a n t e n e l e o i n t e r e n t i d i i n t e r e s s e p p u

5) punto 2.6 parere CUR - Zona Agricola

Il Comune si adegua alla prescrizione regionale, relativa all'accorpamento in zona agricola, integrando l'art.14 delle "Disciplina Urbanistica delle Zone Agricole" con quanto segue:

"L'accorpamento di terreni ricadenti in Comuni diversi è applicabile limitatamente ai casi di aziende agricole e nel presupposto dell'unicità dell'azienda agricola interessata".

6) punto 2.6 parere del CUR - Zone pubbliche e di interesse generale

La prescrizione regionale per le zone pubbliche e di interesse generale prevedeva che il Comune in sede di controdeduzioni doveva coordinare e meglio specificare la simbologia riportata sulle tavole grafiche rispetto a quella contenuta nelle relative norme di attuazione (artt. 27 e 28), distinguendo nel contempo per le aree di interesse generale gli interventi pubblici da quelli privati fermo restando comunque la quantità minima di aree a standards pubblici richiesti per legge. Infine la stessa prescrizione precisava che per la realizzazione di talune aree pubbliche (quali scuole, ospedali ecc.) occorre far riferimento agli indici e parametri rivenienti dalle specifiche disposizioni legislative in materia intendendosi in tal senso

soppresse le disposizioni relative richiamate nelle N.T.A..

In merito il Comune si adegua alle prescrizioni regionali specificando (giusta relazione integrativa acquisita al protocollo comunale n.4557 del 13/6/96 e inviata all'Assessorato con nota n. 4584 del 13/6/1996) che sulla tavola n.20 di P.R.G. sono riportati ed individuati sia con campitura diverse per ogni categoria di standards, che con contrassegni specifici per ogni tipo di attrezzature, le aree destinate a "Servizi pubblici di quartiere" e a "Servizi generali Zona F". Inoltre gli artt.27 e 28 delle norme tecniche di attuazione, che regolamentano le rispettive zone e servizi, sono stati integrati prevedendo il soggetto attuatore e precisando, di volta in volta, se pubblico o privato.

L'Amm.ne Com.le precisa infine che le aree per servizi classificati come zona F, superano la dotazione minima di standards di legge e sono finalizzate all'attuazione di specifici particolari obiettivi di sviluppo assunti a base del P.R.G..

Ciò stante ed in relazione a quanto dall'Amm.ne Comunale dichiarato ^{ordine} alla quantità di aree per servizi che supera la dotazione minima di standard di legge, si prende atto dei responsabili accertamenti effettuati dal progettista in sede Comunale di adeguamento alle prescrizioni regionali.

7) punto 2.7 parere del CUR - Regolamento edilizio -

Il Comune accoglie le prescrizioni regionali adeguando il R.E.C. alle delibere di G.R. n.6320 del 13/11/1989 (entrata in vigore successivamente all'adozione del P.R.G.).

8) punto 29 parere del CUR - Osservazioni -

Per quanto attiene alle n.19 osservazioni presentate nei termini avverso il P.R.G., sulla base delle controdeduzioni Comunali, operate con delibera CC. n.182/85 e n.183/85 la G.R. ha deliberato il parziale accoglimento di solo n.5 osservazioni e precisamente (seguendo l'ordine numerico riportato al punto 2.8 del parere del CUR allegato alla delibera di G.R. n.9120/94): la n.7 Villani Immacolata; la n.9 Scorrano Raffaele; la n.12 Mele Andrea; la n.14 Ciullo Dante e la n.18 Cazzato Mauro.

In relazione all'accoglimento di dette osservazioni da parte della G.R. il Comune per ognuna di esse ha deliberato quanto segue:

n.7) Villani Immacolata

Concorda ~~per~~ le prescrizioni Regionali per l'utilizzo da parte dei privati dell'edificio della villa "Soccorso" con le relative aree di pertinenza a parco, eliminando però il termine temporale di n.5 anni per l'attuazione dell'intervento da parte dei privati. In merito si precisa che detto termine temporale è stata la condizione imposta dalla delibera di controdeduzioni Comu-

nali all'epoca dell'accoglimento dell'osservazione; condizione questa condivisa anche dalla G.R. p. Per quanto sopra si ritiene di confermare per l'attuazione dell'intervento in questione, da parte del privato, nell'arco temporale di n.5 anni dall'approvazione definitiva del P.R.G., potendo dopo la scadenza di tale termine l'Amm.ne Comunale, utilizzare detto immobile e le aree di pertinenza per la realizzazione di un intervento pubblico.

n.9) Scorrano Raffaele, n.12) Mele Andrea, n.14) Ciullo Dante

In merito il Comune adeguandosi alla delibera di G.R. sull'accoglimento di dette osservazioni, fa comunque presente che "L'accoglimento delle osservazioni relative alla zona Bs1 comporta l'adeguamento della norma e degli elaborati grafici del P.R.G. alle norme e destinazioni del P.F. in vigore prima dell'adozione del P.R.G. (approvazione avvenuta con delibera G.R. n.7754 del 27/7/1993). Si mette in evidenza che l'accoglimento delle suddette osservazioni ~~suddette~~ comporta alcune differenze normative con le adiacenti zone B1 disciplinate dal P.R.G., che, rispetto alle norme dello studio particolareggiato alla base della variante al P.F. vigente, introducono alcune variazioni al fine di mediare ulteriormente il passaggio verso una migliore regolamentazione delle distanze (e cioè distanze variabili in funzione delle larghezze del fronte su strada del lotto, orientamento verso la costruzione sul confine qualora sia consentito dallo stato dell'edificazione preesistente in lotti adiacenti, limite di altezza m. 8,50 nel caso di sostituzioni edilizie ecc.)".

Per i suddetti motivi, in adempimento a quanto deciso in merito dalle G.R. l'Amm.ne Comunale precisa, nel rispetto di una indispensabile chiarezza normativa, che la zona delimitata dal P.R.G. come "BS1" (mq. 5800 l'intero comparto ex zona B1 del P.F.) mantiene questa denominazione e di conseguenza la normativa prevista dal P.R.G. viene sostituita mediante la testuale trasposizione delle norme del Programma di fabbricazione variato con la delibera G.R. n.7754 del 27/7/1983, mantenendo inalterata la destinazione a verde privato (Eb) delle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti.

Ciò stante in relazione a quanto prospettato dall'Amm.ne Comunale in ordine alla necessità di modificare le normative della zona "BS1" del P.R.G. ex zona B1 di P.F.) in presenza dell'accoglimento delle osservazioni in questione, si prende atto dei responsabili accertamenti effettuati in sede Comunale di adeguamento alle prescrizioni Regionali.

n.18) Cazzato M.

L'accoglimento di detta osservazione da parte della Giunta Re-

gionale prevedeva testualmente:

"Considerato che l'accoglimento Comunale comporta modalità di intervento diversificate per la medesima zona D2 in base alla collocazione dell'impianto, si ritiene che le modifiche alla disciplina d'intervento delle predette zone D2 debbano essere più puntualmente specificate in sede di controdeduzioni".

In adeguamento a dette prescrizioni il Comune in merito alle zone D2 ha specificato testualmente:

"la possibilità di ampliamenti e sopraelevazioni per le zone D2 nei limiti fissati all'atto dell'accoglimento, è consentita per gli insediamenti artigianali ed industriali preesistenti ubicati lungo la via provinciale Presicce-Specchia.

Per gli insediamenti isolati preesistenti, in accoglimento dell'osservazione suddetta, la norma di cui al terzo comma dell'art.58 (rinumerato art.56 delle N.T.A. adeguate alla delibera di G.R. n.9120/94) viene così modificata:

" Per gli insediamenti artigianali ed industriali isolati esistenti o comunque già autorizzati in deroga alle norme del programma di fabbricazione, è consentito l'ampliamento della superficie destinata alle attività produttive nella misura massima del 20% di quella preesistente, nonché l'ampliamento, anche in sopraelevazione, per la costruzione di un solo alloggio con caratteristiche di servizio per lotto nel rispetto dei seguenti indici e parametri: . .

- Distanza fra edifici: minimo m. 10,00;
- distanze dei confini: " m. 5,00;
- H max dell'alloggio: m. 3,25.

Per consentire l'edificazione di una abitazione di servizio per lotto, di superficie utile comunque non superiore al 20% di quella coperta destinata alle attività produttive, è consentita la sopraelevazione al primo piano.

Le sopraelevazione non è consentita per gli impianti ricadenti nelle vicinanze di zona sottoposta a vincolo o in prossimità di aree destinate a parco naturale o impianti sportivi entro il raggio di mt. 100 dai confini delle aree con le destinazioni suddette".

Il tutto condivisibile in questa sede da parte dell'Assessorato referente, attese le valutazioni e controdeduzioni comunali.

9) Norme tecniche di attuazione

In merito alle N.T.A. il Comune mette in evidenza che le stesse sono state rinumerate sia a causa delle soppressioni di alcuni articoli, conseguenti alle prescrizioni regionali, che per consentire una più agevole lettura.

Precisato quanto sopra in ordine alle prescrizioni conclusive per l'approvazione del P.R.G. di Presicce, si introducono d'Ufficio le seguenti ulteriori precisazioni (a maggior chiarimento e specificazione in merito agli atti in questa sede esaminati):

10) Cartografia

Con riferimento agli elaborati grafici (tav.17-19-20 e 22) predisposti dai progettisti riportanti la dicitura "adeguato alla delibera di Giunta Regionale n.9120 del 27/12/1994" non elencati nelle delibere CC. n.102 del 21/12/1995, e comunque trasmessi con nota n.5985 del 9/8/96 ed esplicitamente dichiarati quali parte integrante delle delibere CC. n.102/1995, gli stessi sono da intendersi a tutti gli effetti validi nei limiti e nei termini di specificazione delle controdeduzioni formulate dal CC: così come recepite e/o riformulate in sede di approvazione definitiva, dovendo precisarsi comunque che, in caso di divergenze grafiche di tipizzazione, valgono a tutti gli effetti gli elaborati originali allegati alla delibera di CC. n. 124 del 25/3/1985 di adozione del P.R.G. (regolarmente adottati e pubblicati).

11) L'approvazione del presente P.R.G. non costituisce comunque sanatoria per eventuali illeciti edilizi attuati sul territorio; per gli stessi valgono le disposizioni di cui alla l.s. n.47/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta Regionale approvi definitivamente il P.R.G. di Presicce con l'introduzione negli atti delle prescrizioni conclusive di cui ai punti 1)-2)-3)-4)-5)-6)-7)-8)-9)-10)-11)-12) innanzi riportati in adeguamento e/o integrazione e/o modifica delle prescrizioni già operate con la precedente delibera n.9120 del 27/12/1994 della stessa Giunta Regionale.

L A G I U N T A

UDITA la relazione, ~~dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.,~~

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- DI APPROVARE, definitivamente, ai sensi dell'art.16 della l.r. n. 56/80 per i motivi di cui alla relazione nella premessa riportata il P.R.G. del Comune di Presicce adottato con delibera CC. n. 124 del 25/3/1985, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni conclusive

di cui ai punti 1)-2)-3)-4)-5)-6)-7)-8)-9)-10)-11) in premessa riportati, in adeguamento e/o integrazioni e/o riconferma delle prescrizioni operate con la precedente delibera di G.R. n.9120 del 27/12/94;

- DI DECIDERE in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui alla delibera G.R. n.9120 del 27/12/94, così come integrati e/o modificati al punto 8) nelle premesse riportate;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento soggetto a controllo ai sensi del D.L. 40/93, lett b, comma 1, art. 1 -

GL/Rd

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dr. Romano Donno)




Il Presidente della Giunta
 - Prof. Salvatore Distaso -



I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e regionale.

non comporta adempimenti previsti
 al 1° o 3° comma dell'art. 33 della
 L. 17/1977

IL COORDINATORE
 DEL SETTORE URBANISTICO REGIONALE
 (Dott. Ing. Mario Parisi)



l'Istruttore: Geon. Giuseppe Desenne
 Il Responsabile d'Ufficio: [Handwritten Signature]
 Il Coordinatore di Settore: [Handwritten Signature]


L'ASSESSORE REGIONALE
 (Prof. Salvatore MONGIELLO)



Ai sensi del 2° comma art. 13 L.R. 3/7/89, n. 10
 il Settore Ragioneria ha esaminato e verificato
 il presente atto rilevando:

non comporta adempimenti ai sensi dell'
art. 60, 63 L.R. 17/77 fatto salvo di
approvazione P.R.G.

6/3/97



REGIONE PUGLIA
SEGRETARIA GIUNTA

12 MAR. 1997

Bari, _____

Prot. n. 10/847/P

Delibera N° 847 del 10 MAR. 1997

OGGETTO: URB/DEL/97/00026 Presicce (LE) - Legge Regionale 31/05/80
n.56. Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

MINISTERO DELLA REGIONALE
10 MAR. 1997
ARRIVO

ALLA COMMISSIONE STATALE DI CONTROLLO
- COMMISSARIATO DEL GOVERNO -

- BARI -

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del
D.Lgs. 13/02/1993, n.40 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché dell'art. 45 della Leg
ge 10/02/1953, n.62, si trasmette, in copia, la de
liberazione di cui all'oggetto con documenti giu==
stificativi in originale



COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA
Prot. n. 1023 del 18 MAR. 1997

La Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Re
gione Puglia nella seduta del 18 MAR. 1997

NON RICEVERA VIZI DI LEGITIMITA
a ordine alla Deliberazione della G. R. n. 847
et 1031/P

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott. Romano DONNO

[Signature]

Documenti giustificativi
da RESTITUIRE
NON RESTITUIRE

[Signature]

REGIONE PUGLIA
Per copia conforme
20 MAR. 1997
IL DIRIGENTE
(Stefano Montanarelli)

[Signature]

8

Chibelli

REGIONE PUGLIA

IL DIRIGENTE

M. Baristea

Si tratta

per gli adempimenti di competenza

Bari, li 20 MAR. 1997

IL DIRIGENTE

(*Stefano Montanarelli*)



Stefano Montanarelli